

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AL PERSONALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Premesso che

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è strumento per contrastare e prevenire la corruzione anche nel settore privato, garantire la protezione in termini di tutela della riservatezza e da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli.

Tale protezione è stata ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

°*°*°*°*°*°*°*

Ciò premesso si comunica e informa il personale che l'ente titolare, Confidi Confcommercio Puglia scpa, ha approvato una procedura per le segnalazioni, già pubblicata e/o affissa, la quale è disponibile per la consultazione, nonché istituito un canale interno esternalizzato (WOT) per la gestione delle stesse, di talché si ritiene opportuno fornire le seguenti specifiche

ISTRUZIONI

- a) Le violazioni che possono essere segnalate, ai sensi del Decreto legislativo Whistleblowing n. 24/2023, devono avere ad oggetto comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, consistenti in violazioni del modello 231, laddove esistente, ovvero: illeciti che riguardano violazioni di atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici; servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e mangimi degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati e sicurezza delle reti; violazione delle norme in materia di concorrenza e aiuti di stato; violazioni delle finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società. **Non possono essere segnalate violazioni di diritti**

personali o soggettivi, non rientranti nel campo di applicazione oggettivo della normativa.

- b) Il segnalante dovrà sempre **precisare se ritiene mantenere o meno riservata la propria identità e che trattasi di una segnalazione di whistleblowing**, giacché diversamente potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria senza il regime di tutela previsto dalla legge.
- c) La **segnalazione** dovrà essere **circostanziata e comprovata**, non dovrebbe cioè avere contenuti generici e non supportati da idonei elementi di prova.
- d) Qualora la segnalazione sia presentata ad un **soggetto diverso** da quello individuato (WOT) e autorizzato dall'ente titolare, tale soggetto ricevente dovrà mantenere la massima riservatezza e riserbo nonché procedere a trasmetterla, **entro il termine massimo di sette giorni** dal suo ricevimento, al soggetto competente (WOT), previa richiesta di appuntamento a mezzo SMS da inoltrarsi sul seguente numero di tel. cell. 339 6510565, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Ciò costituisce **dovere e obbligo di condotta**, che dovrà essere assolto con immediatezza, nel limite massimo suddetto di 7 gg., giacché il ritardo rispetto alla trasmissione immediata sarà giustificabile solo per comprovati motivi. La violazione della riservatezza e il mancato rispetto delle tempistiche costituiscono quindi **illecito disciplinare** che verrà sanzionato dall'ente titolare.
- e) Le segnalazioni vanno effettuate preferibilmente al canale interno, ma potrà essere anche utilizzato il **canale esterno** (presso ANAC) o la **divulgazione pubblica** alle condizioni previste dalla legge (D. Lgs. N. 24/2023).
- f) Nel caso di segnalazioni inoltrate al canale interno verrà svolta l'istruttoria di analisi, nella quale il soggetto preposto (WOT) potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del **supporto di altre funzioni aziendali o strutture competenti dell'ente titolare**, avendo sempre cura di preservare la riservatezza sull'identità del segnalante. Tali funzioni aziendali e strutture competenti dovranno prestare la **massima collaborazione al WOT e riservatezza nella gestione dell'istruttoria interna**.
- g) La tutela della **riservatezza** accordata dalle norme, in conformità ai principi della normativa vigente, include l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (WOT).

- h) Tra le misure di tutela della riservatezza dei soggetti tutelati dovranno essere previste e incluse, se del caso, **l'oscuramento dei dati personali**, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al d.lgs. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.
- i) Saranno previste **sanzioni, anche di natura disciplinare, nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.**
- j) Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in **buona fede.**
- k) Sono invece previste **sanzioni nei confronti del segnalante**, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con **dolo o colpa grave** o che si dovessero rivelare false, infondate, con **contenuto diffamatorio** o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente titolare, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.
- l) L'ente titolare si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di **abuso dello strumento "Wistleblowing"**, ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.
- m) Le sanzioni verranno applicate sulla base dello **Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)** e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali, fatta salva la possibilità di far valere ulteriori diritti e interessi nelle sedi legali opportune.
- n) In caso di **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato vi sia il consenso del segnalante.

Documento redatto dal WOT ed approvato dall'ente titolare Confidi Confcommercio Puglia

scpa

